CAMERA DEI DEPUTATI N. 1296

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIZZARRI, CAPITANEO, AGOSTINACCHIO, COLUCCI, AMORUSO, PETRELLI, PITZALIS, OLIVIERI, GIOVANNI PACE, SPAGNOLETTI-ZEULI, PAMPO, TOFANI, EPIFANI, PATARINO

Nuove norme per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro

Presentata il 22 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è tesa a risolvere l'annoso problema della qualificazione, soprattutto morale, degli ex ispettori del lavoro, validissimi funzionari dello Stato, che per una iniqua e disattenta interpretazione della Commissione paritetica di cui all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980 venivano inquadrati nel VII livello per effetto del provvedimento del 30 marzo 1981 emesso ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza 1° gennaio 1981, anziché nella VIII qualifica funzionale secondo quanto suggerirebbe una corretta interpretazione dell'articolo 2 della stessa legge n. 312 del 1980, visto che i compiti svolti dai predetti funzionari attengono rilevanza esterna con conseguente responsabilità.

Infatti, se si esaminano la VII e la VIII qualifica cui si è fatto cenno, appare pacifico che la discriminante principale e chiaramente oggettiva che pone su piani diversi le due qualifiche è rappresentata dalle attività che comportano responsabilità esterna.

Il predetto principio, purtroppo con evidente violazione di legge, non è stato applicato relativamente al 238° profilo professionale – funzionario dell'Ispettorato del lavoro VIII qualifica funzionale –, ed al 239° – collaboratore dell'Ispettorato del lavoro – VII qualifica funzionale.

Per questi ultimi il grado di responsabilità e la sfera di autonomia (che determina responsabilità) indicati dalle declaratorie, sono identici, ed identica, tra l'altro, è la circostanza che l'ex ispettore del lavoro, in

base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, può emanare disposizioni anche immediatamente esecutive il cui ricorso generalmente non produce sospensione. Le mansioni di diritto assegnate, e di fatto esercitate, non presentano alcuna differenza.

Sul piano dell'uguaglianza diventa poi paradossale la situazione che si verifica quando gli ex ispettori del lavoro, per la loro competenza generale in materia e per la rivestita qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono chiamati a funzioni di coordinamento, rivestendo la VII qualifica funzionale, nei confronti degli ispettori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura (SCAU), tutti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Appaiono chiare quindi, onorevoli colleghi, le violazioni degli articoli 3 e 97 della Costituzione (per gli evidenti trattamenti disuguali) e dell'articolo 2 della legge n. 312 del 1980, là dove individua la diversità tra la VII e la VIII qualifica nella responsabilità esterna con la conseguente violazione dell'articolo 4, ottavo comma della legge n. 312 del 1980.

Non si capisce il motivo per il quale per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si sia voluta adottare una interpretazione del tutto particolare e illegittima.

Non si può e non si deve lasciare che l'inquadramento nella VII qualifica funzionale resti consolidato nell'ingiustizia.

Sono stati in molti, nel passato, a riconoscere le gravi azioni, le omissioni e le iniquità a danno degli ispettori del lavoro di VII qualifica funzionale. Infatti presso la Funzione pubblica sono intervenuti, per tentare di compiere atto riparatore, la stessa Direzione generale per gli affari generali ed il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 124233 dell'11 aprile 1991; l'*ex* Ministro Franco Marini con nota n. 45580 del 20 febbraio 1992 e diretta al senatore Pavan già Presidente della Commissione paritetica; l'onorevole Cristofori nella veste di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del ministri con lettera del 21 febbraio 1992 e di Ministro del lavoro con nota del 23 novembre 1992.

È opportuno inoltre rilevare che il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha dato ragione agli ex ispettori del lavoro ricorrenti, accogliendo il ricorso ed annullando nella parte riguardante i ricorrenti, il decreto ministeriale di inquadramento nonché la deliberazione del 28 settembre 1988 della Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 della legge n. 312 del 1980.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale.

2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1° gennaio 1970, per la ex qualifica di ispettore del lavoro e che dirige, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di unità operativa permanente (aree o sezioni), è inquadrato nella IX qualifica funzionale di coordinatore dell'ispettorato del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1° gennaio 1994.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1296
Lire 500